



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REP. N. **22** DEL **29-07-2022**

OGGETTO:

Adozione "Variante Verde anno 2022 al P.I." ai sensi dell'Art. 7 (Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili) della Legge regionale Veneto 16 marzo 2015, n. 4

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione seduta **pubblica**.

CORTESE LUCA	Presente
CAMPESE MARIA TERESA	Presente
TAMMARO ANTONIO	Assente
DE MURI FEDERICA	Assente
CASTELLO PIETRO	Presente
SANTORSO GIANFRANCO	Assente
POZZAN PAOLA	Presente
RIZZI ANNA	Presente
MOLO ALBERTO	Presente
MENEGHELLO GIORGIO	Presente
CORTESE FABIO	Assente
FATTAMBRINI MIRIA	Presente
PARISOTTO DEBORA	Assente

Partecipa alla seduta il segretario comunale Taibi Giuseppe.

Il Sig. **CORTESE LUCA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto sopra riportato.

IL SINDACO
CORTESE LUCA

Il segretario comunale
Taibi Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Introduce l'argomento il Sindaco il quale ricorda, fin d'ora, l'obbligo di astensione da parte dei Consiglieri dal partecipare, alla discussione e alla votazione, nel caso ricorrano i presupposti descritti dall'art. 78, comma 2°, del TUEL 267/2000.

I consiglieri danno atto di aver ricevuto notizia dei soggetti istanti per poter valutare se ricorre l'obbligo di astensione.

Segnala il Sindaco che sono arrivate 4 domande, di cui 3 riguardano la zona F della zona Marcon, Sarcedo turistica, che diventa zona Agricola. La quarta domanda non può essere accettata. Il Sindaco segnala che l'istante ha anche rinunciato al ricorso.

Il Consigliere Pozzan dice che è un percorso che si conclude dopo 8 anni e che così viene definitivamente fermata l'operazione di speculazione edilizia partita a suo tempo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge L.R. Veneto n.11/2004 prevede, all'art.12, che la pianificazione urbanistica si espliciti mediante il Piano Regolatore Comunale, articolato in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) o nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI);
- il primo comma dell'art.17 della medesima L.R. n.11/2004 stabilisce che il Piano degli Interventi si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA);

e che il Piano Regolatore Comunale del Comune di Sarcedo è costituito da:

- Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) tra i Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo e Zugliano, ai sensi dell'art.15, comma 6, della L.R. 11/2004, ratificato con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n.2777 del 30/09/2008;
- Piano degli Interventi (PI) per il governo del territorio (cfr. L.R. Veneto 23/04/2004, n.11) attuato tramite la Variante n. 8 al Piano degli Interventi approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 23.04.2020;

Viste:

- la Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" e, segnatamente l'Art. 7 - Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili;
- la Circolare n. 1 del 11 febbraio 2016, della Regione Veneto, recante "Chiarimenti in merito all'articolo 7" della nuova legge n. 4/2015 che "introduce le cosiddette "varianti verdi" che consentono ai Comuni di operare, su proposta dei cittadini interessati, la restituzione all'uso agricolo o naturale dei suoli interessati, attraverso la loro riclassificazione urbanistica, in sintonia con gli obiettivi di contenere il consumo di suolo e di invertire il processo di urbanizzazione del territorio, già fatti propri dall'amministrazione regionale nel corso della precedente legislatura e perseguiti con determinazione anche da quella in corso.";

Rilevato che:

- la L.R. n. 4/2015 fornisce ai Comuni lo strumento operativo utile per aderire a "politiche urbanistiche più attente alla riorganizzazione e alla riqualificazione del tessuto insediativo esistente – conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 della LR n. 11/2004 – nelle more di un intervento legislativo più sistematico ed efficace";

- "le proposte di riclassificazione avanzate dai proprietari interessati sono valutate dalle amministrazioni comunali, che le possono accogliere attraverso la nuova tipologia di variante urbanistica introdotta dalla LR n. 4/2015, ammessa anche in assenza di PAT";

Richiamato l'Avviso Prot. n. 0000957, in data 26.01.2022, afferente le "Varianti Verdi" - ANNO 2022 per la Riclassificazione di aree edificabili come previsto dall'art. 7 della L.R. Veneto 16/03/2015 n. 4, con possibilità di inoltrare le istanze a decorrere dal 31.01.2022 e fino al 31.03.2022 compreso;

Considerato che:

- sono pervenute complessivamente n. 4 richieste, una in data 03.02.2022 prot. n. 1363 e una prot. n. 3319 del 21.03.2022, una pervenuta fuori termine in data 17.06.2022, prot. 7110, che tuttavia appare opportuno esaminare trattandosi di richiesta pertinente e data, anche, la non perentorietà del termine ultimo di presentazione e, infine, una richiesta già precedentemente acquisita al prot. n. 13308 del 11.11.2021 che risulta, anch'essa, del tutto pertinente all'oggetto della variante di cui trattasi;
- l'Amministrazione Comunale intende dare riscontro alle sopra elencate richieste di modifica urbanistica, predisponendo una variante al Piano degli Interventi, previa adeguata valutazione tecnico-giuridica del professionista incaricato (anche in relazione all'eventuale incidenza di tali modifiche sul dimensionamento del Piano degli Interventi), finalizzata alla riclassificazione urbanistica di aree edificabili su proposta dei cittadini interessati, con restituzione all'uso agricolo, o naturale, dei suoli interessati;

Ritenuto da parte dell'amministrazione comunale di valutare tutte le richieste pervenute, secondo le modalità indicate nella Circolare Regionale n. 1 del 19.02.2016, pubblicata sul BUR n. 14 del 19.02.2016;

Dato atto che n. 3 (tre) richieste di riclassificazione sono risultate accoglibili in quanto sono coerenti con la finalità generale di contenimento del consumo di suolo, mentre una (1) richiesta risulta non accoglibile in quanto la variazione proposta non rientra nella casistica ammessa alla presente procedura di variante trattandosi, peraltro, di area già classificata agricola;

Rilevato che:

- le seguenti tre istanze riguardanti aree ubicate all'interno di Aree attrezzate per il tempo libero e per lo sport soggette a PUA per le quali è richiesta, dai proprietari/titolari, la conversione in zona agricola mediante lo stralcio di una porzione, composta da più mappali contigui aggregati in un unico corpo, risultano accoglibili secondo la procedura di variante di cui trattasi:

1) prot. n. 3319 del 21/03/22 - fg. 4, mappali nr. 30-31-33-34-36-37-38-40-41-42-66-69-71-72-75-

127-129-134-316-395-397-398-399-634 precisando che due dei mappali inseriti nella medesima richiesta risultano essere già classificati come zona agricola, nello specifico i mappali n. 438 e 460, i quali mantengono la classificazione originale;

2) prot. n. 7110 del 17/06/22 - fg. 4, mappale nr. 635;

3) prot. n. 13308 del 11/11/21 - fg. 4, mappale nr. 386;

- la seguente istanza riguardante aree, già, ubicate in zona agricola:

4) prot. n. 1363 del 03/02/22 - 4, mappali nr. 698 e 573 la cui richiesta è di trasformazione in area edificabile risulta non pertinente e non accoglibile secondo la procedura di variante di cui trattasi;

Considerato che:

- è stato verificato, per le richieste ritenute accoglibili, che la riclassificazione delle aree non compromette i diritti edificatori di terzi, né pregiudica l'attuabilità di previsioni di piano o accordi

vigenti di interesse pubblico, e che le richieste non riguardano aree già edificate o che abbiano già espresso, anche solo parzialmente o in forma indiretta (trasferimenti di volumetria /crediti edilizi), la propria capacità edificatoria;

- l'ing. Luca Zanella ha accertato, come da nota protocollata in data 24.06.2022 prot 7337, che la zona "F", complessivamente considerata, non incide sul dimensionamento del Piano degli Interventi in quanto il raggiungimento dei valori minimi di P.I. sono soddisfatti senza considerare tale area che risulta, comunque, ininfluenza su parcheggi e verde primario e secondario;
- la categoria di "variante verde per la riclassificazione di aree edificabili" è esplicitamente dichiarata come esclusa dagli adempimenti VAS, anche facilitata, come da Parere Motivato della Commissione Regionale VAS n. 259 del 14/10/2021;

Visti, in particolare, i seguenti elaborati trasmessi dal progettista incaricato Ing. Luca Zanella in data 13.07.2022, acquisiti al prot. n. 8048 relativamente alle asseverazioni di non necessità di valutazione idraulica e sismica e in data 13.07.2022, acquisiti al prot. n. 8061 relativamente alla Relazione illustrativa:

- **v1** Relazione illustrativa di variante con estratti cartografici;
- Asseverazione di non necessità di valutazione idraulica;
- Asseverazione di non necessità di valutazione sismica;

Visto l'art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m. e i., e in particolare: comma 3. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. comma 4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano. comma 8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.;

Preso atto che la presente variante è stata esaminata e valutata dalla Commissione Urbanistica Consigliare del 28.07.2022;

Ricordati gli obblighi che competono agli Amministratori di cui all'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che recita testualmente "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

Invitati, pertanto, i Consiglieri Comunali ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle parti per le quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere stesso o di suoi parenti o affini fino al quarto grado;

Rilevata, pertanto, l'esigenza di procedere alla discussione e votazione per singola richiesta al fine di consentire ai Consiglieri che, rientrando nelle ipotesi previste dal succitato articolo 78, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 dovessero, obbligatoriamente, astenersi ed allontanarsi dall'Aula consigliare;

Ascoltata l'illustrazione delle singole istanze effettuata dall'ing. Luca Zanella, il quale le presenta in ordine cronologico e viene autorizzato, dal Consiglio Comunale, a fare sintesi di ciascuna;

Avviata quindi la discussione sottoponendo ogni singola richiesta a votazione e ribadendo che dovranno astenersi dalla discussione stessa e dal voto (uscendo dall'Aula consigliare) i membri del

presente Consiglio Comunale che risultassero portatori di interessi confliggenti, ai sensi del sopra citato art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000, precisando che per ogni singola richiesta trattata i Consiglieri comunali, di volta in volta interessati, potranno assentarsi per non partecipare alla discussione e alla votazione ed approvazione delle singole istanze e procedere, invece, successivamente alla votazione conclusiva avente ad oggetto "Variante Verde anno 2022 al P.I." ai sensi dell'Art. 7 (Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili) della Legge regionale Veneto 16 marzo 2015, n. 4, le cui disposizioni, ad efficacia generale, non comportano per loro natura situazioni di conflitto di interesse;

Ritenuto, quindi, di procedere all'adozione della "Variante Verde anno 2022 al P.I." ai sensi dell'Art. 7 (Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili) della Legge regionale Veneto 16 marzo 2015, n. 4 secondo le modalità prestabilite dal succitato art. 18 della Legge Regionale Veneto 23 aprile 2004, n. 11;

Con votazione resa per alzata di mano dai presenti che ha dato il seguente risultato:

Presenti: 8

Astenuti: 2 (Fattambrini e Meneghello);

Votanti: 6

Favorevoli: 6

Contrari: /

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. **di accogliere** le seguenti le richieste di varianti verdi pervenute, come in premessa illustrate, in quanto coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo:

2.1. prot. n. 3319 del 21/03/22 – fg. 4, mappali nr. 30-31-33-34-36-37-38-40-41-42-66-69-71-72-75-

127-129-134-316-395-397-398-399-634 precisando che due dei mappali inseriti nella medesima richiesta risultano essere già classificati come zona agricola, nello specifico i mappali n. 438 e 460, i quali mantengono la classificazione originale;

2.2. prot. n. 7110 del 17/06/22 - fg. 4, mappale nr. 635;

2.3. prot. n. 13308 del 11/11/21 - fg. 4, mappale nr. 386;

3. **di non accogliere** la seguente richiesta di variante pervenuta, come in premessa illustrata, in quanto **non** coerente con le finalità di contenimento del consumo del suolo:

3.1. prot. n. 1360 del 03/02/22 - 4, mappali nr. 698 e 573 la cui richiesta è di trasformazione in area edificabile risulta non pertinente e non accoglibile secondo la procedura di variante di cui trattasi;

4. **di adottare** la Variante Verde anno 2022 al P.I. ai sensi dell'Art. 7 (Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili) della Legge regionale Veneto 16 marzo 2015, n. 4, secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e s.m.i. e dell'art. 7 (Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili) della Legge Regionale del Veneto 16 marzo 2015, n. 4, il cui scopo è la riclassificazione di aree edificabili affinché queste siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente - Piano degli Interventi - rendendo inedificabili (ai sensi dell'art. 7 della sopra menzionata L.R. 4/2015) le seguenti aree così contraddistinte al fg. 4, mappali:30-31-33-34-36-37-38-40-41-42-66-69-71-72-75-127-129-134-316-395-397-398-399-634-635-386;

5. **di stabilire** che la Variante Verde anno 2022 al P.I., oggetto della presente deliberazione, è formato dal seguente elaborato unico a firma del tecnico incaricato, ing. Luca Zanella, acquisito al protocollo comunale:

- **v1** Relazione illustrativa di variante con estratti cartografici;

6. **di dare atto** che:

- dalla data di adozione della "Variante Verde anno 2022 al P.I." ai sensi dell'Art. 7 (Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili) della Legge regionale Veneto 16 marzo 2015, n. 4 si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e ss.mm.ii.;

- in conformità all'art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004, entro otto giorni dall'adozione della presente deliberazione da parte del Consiglio Comunale, gli elaborati siano depositati a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque potrà formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni presso la segreteria comunale, dando immediata notizia al pubblico dell'eseguito deposito mediante avviso pubblicato all'albo pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente, oltre all'affissione di manifesti in luoghi pubblici;

7. **di demandare** al Responsabile del Servizio Area Urbanistica Edilizia gli adempimenti, successivi, connessi all'approvazione del presente provvedimento;

8. **di dichiarare**, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, anche, ai fini delle possibili agevolazione fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2020 - n. 160/2019 con la seguente votazione resa nei modi di legge:

Presenti: 8

Astenuti: 2 (Fattambrini e Meneghello);

Votanti: 6

Favorevoli: 6

Contrari: /



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 29-07-2022

Oggetto: Adozione "Variante Verde anno 2022 al P.I." ai sensi dell'Art. 7 (Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili) della Legge regionale Veneto 16 marzo 2015, n. 4

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 06-09-2022 fino al 21-09-2022 con numero di registrazione 670.

Sarcedo li 06-09-2022

Il Responsabile della Pubblicazione

Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

Allegato alla
deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 29-07-2022

Oggetto: Adozione "Variante Verde anno 2022 al P.I." ai sensi dell'Art. 7 (Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili) della Legge regionale Veneto 16 marzo 2015, n. 4

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Sarcedo li 17-09-2022

Il Responsabile dell'Esecutività

Nominativo indicato nel certificato di firma digitale

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 8.03.2005 n. 82 di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.